


ANNO 30
SECONDA SERIE
DICEMBRE 2024

N°
13

ppm

PIQUEMME
Notiziario
Camera Civile
Padova
Alberto Trabucchi



IN QUESTO NUMERO:

- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea da parte del giudice nazionale (e le novità applicabili dal 1° ottobre 2024)** P.2
di Gabriele Donà
- L'assistenza del Legal Advisor nei procedimenti di Compravendita Aziendale e Societaria** P.6
di Dario Furlan
- L'Avvocato Alberto Del Noce è il nuovo Presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili** P.9
di Paolo Meneghel
- La "sub rappresentanza": riflessioni teoriche e risvolti pratici** P.11
di Massimiliano De Benetti
- L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Padova: al via i lavori** P.13
di Clarissa Fedrigoni
- Introduzione alla piattaforma digitale unificata dell'avvocatura (PDUA)** P.14
di Andrea Rinaldo
- Novità della Riforma sulla mediazione** P.19
di Monica Scabia
- L'esonero dall'obbligo formativo... è giusto?** P.21
di Mario Liccardo
- Ricordo del cancelliere Antonio Zentil** P.22
di Nicola Cospite

Attendiamo i vostri articoli, lettere, richieste,
segnalazioni che potrete inviare
al seguente indirizzo e-mail: pqmpadova@gmail.com



Piquemme

Notiziario della Camera Civile di Padova
Anno 30 | Seconda serie - N°13
Dicembre 2024

Direttore Responsabile:
Biancamaria Stivanello

Periodico di contenuto professionale
Questo numero è stato chiuso il 18/12/2024
Autorizzazione del Tribunale di Padova
N.1408 del 15 aprile 1994

Comitato di Redazione:

Marta Lico
Fiorenza Tomat
Marco Violato
Paolo Frascella
Nicola Cospite - responsabile scientifico

Stampa:

Berchet - Service di stampa - Padova

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea da parte del giudice nazionale (e le novità applicabili dal 1° ottobre 2024)

di Gabriele Donà, Avvocato in Padova

Considerazioni introduttive

Il diritto dell'Unione europea non vincola solo gli Stati membri, ma crea diritti e obblighi anche in capo alle persone fisiche e giuridiche (comprese quelle che vivono/operano esclusivamente all'interno dei propri confini nazionali) perché direttamente applicabile o perché la legislazione dello Stato membro vi si deve conformare.

Il diritto dell'Unione può essere fatto valere - da coloro che ne hanno interesse - in molteplici sedi, tra cui davanti ai giudici nazionali.

Sono infatti in primis i giudici nazionali a essere tenuti ad applicare il diritto UE e a farlo rispettare, se del caso in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea tramite lo strumento del c.d. "rinvio pregiudiziale" (qualora avessero dei dubbi circa l'interpretazione o la validità di una norma europea che risulti essenziale ai fini della sentenza/ordinanza che dovrà essere emessa).

In particolare, il giudice nazionale - davanti al quale sia radicato un procedimento (civile, penale, amministrativo, tributario) il cui esito dipenda da una norma dell'Unione - può (oppure deve a seconda dei casi) sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia UE un quesito pregiudiziale sulla corretta interpretazione o sulla validità di detta norma.

L'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per la parte che qui interessa, è infatti redatto come segue:

"La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;*
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.*

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte ...".

Il rinvio pregiudiziale costituisce pertanto un importantissimo strumento di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia, in quanto fornisce ai primi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione necessari a risolvere le controversie dinanzi a essi pendenti (ove - in ipotesi - le parti abbiano entrambe invocato il diritto UE attribuendogli però una diversa interpretazione, oppure abbiano invocato una il diritto UE e l'altra il diritto nazionale) o permette di far valutare la validità della norma UE (non di rango primario) invocata (o contestata) da una delle Parti.

Sebbene il rinvio pregiudiziale possa essere disposto solo da un giudice nazionale, nulla toglie - anzi, a volte è altamente consigliabile - che una o più Parti del processo a quo sollecitino l'attivazione di tale strumento, se del caso suggerendo essi stessi al giudice nazionale i quesiti da proporre alla Corte di giustizia.

In queste pagine, cercheremo di illustrare - per forza di cose in maniera molto sintetica - alcuni dei tratti principali del rinvio pregiudiziale sul piano prevalentemente procedurale, soffermandoci in via preliminare su un'importante riforma applicabile dal 1° ottobre 2024.

La competenza a rispondere alle questioni pregiudiziali

Occorre ricordare che la Corte di giustizia dell'Unione europea è composta da due organi giurisdizionali: la Corte di giustizia e il Tribunale (ciascuno con un proprio Regolamento di procedura).

Alla Corte di giustizia (formata da 27 giudici, uno per Stato membro) sono sostanzialmente affidati tre tipi di competenze:

- è giudice di unico grado per determinati "ricorsi diretti" (compresi quelli radicati dalla Commissione europea nell'ambito della nota "procedura di infrazione" contro uno Stato membro);
- è giudice dell'impugnazione proposta, per soli motivi di legittimità, avverso le pronunce rese in primo grado dal Tribunale;
- si pronuncia in sede pregiudiziale sui quesiti di interpretazione e/o validità sollevati da un giudice nazionale nell'ambito di una controversia pendente davanti a quest'ultimo.

Il Tribunale (attualmente formato da 54 giudici, due per Stato membro) è giudice di primo grado per determinati "ricorsi diretti", tra cui quelli proponibili dalle persone fisiche o giuridiche (in modo da garantire per esse un

doppio grado di giudizio, ancorché il secondo grado davanti alla Corte - come visto - sia di sola legittimità).

Ciò premesso, va evidenziato che in seguito a una recentissima riforma (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 agosto 2024) la competenza a rispondere a determinate questioni pregiudiziali (sollevate a partire dal 1° ottobre 2024) è stata trasferita al Tribunale. Tale trasferimento riguarda le seguenti sei materie specifiche (che - è stato ritenuto - raramente sollevano questioni di principio che possano incidere sull'unità o sulla coerenza del diritto dell'Unione e che beneficiano già di una copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia):

- il sistema comune dell'IVA;
- i diritti di accisa;
- il codice doganale;
- la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto;
- il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
- La riforma mira ad alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia, "vittima" dello straordinario successo del rinvio pregiudiziale che ne ha rallentato i tempi di risposta.

In ogni caso, la Corte di giustizia rimarrà competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che, pur essendo collegate alle materie specifiche summenzionate, riguardino anche altre materie. Essa rimarrà altresì competente per le domande di pronuncia pregiudiziale che, pur rientrando in una o più delle materie specifiche, sollevino questioni (indipendenti) di interpretazione:

- del diritto primario, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- del diritto internazionale pubblico; e/o
- dei principi generali del diritto dell'Unione.

Peraltro, il Tribunale potrà rinviare alla Corte di giustizia una causa che rientri nella sua competenza, ma che richieda una decisione di principio che possa incidere sull'unità o sulla coerenza del diritto dell'Unione.

Per ragioni di certezza del diritto e celerità, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale dovrà comunque essere proposta dinanzi alla Corte di giustizia affinché questa determini - secondo le modalità precisate nel suo Regolamento di procedura (integrato per l'occasione) - se la domanda rientri esclusivamente in una o più delle materie specifiche determinate e, pertanto, se tale domanda debba essere trasmessa al Tribunale. Ciò evidentemente semplificherà il compito dei giudici nazionali, dato che non dovranno essi stessi individuare di chi sia la competenza a pronunciarsi sui loro quesiti pregiudiziali.

Anche le decisioni che il Tribunale pronuncerà in materia pregiudiziale avranno lo stesso valore di quelle della Corte di giustizia (cfr. infra, sub "Effetti delle sentenze pregiudiziali").

Tuttavia, dato che - in via eccezionale - è prevista la possibilità di un riesame, su proposta del Primo Avvocato Generale della Corte, delle decisioni pregiudiziali del Tribunale in caso di grave rischio di pregiudizio all'unità o alla coerenza del diritto dell'Unione, la decisione del Tribunale diventerà definitiva solo in assenza di tale proposta (da formularsi entro un mese da detta decisione). Nell'ipotesi in cui una proposta di riesame dovesse essere formulata, occorrerà attendere che la Corte di giustizia si pronunci su tale proposta affinché la decisione del Tribunale diventi definitiva o che la decisione della Corte di giustizia sostituisca quella del Tribunale.

Nozione di "giurisdizione" ai sensi dell'art. 267 TFUE

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, per valutare se l'organo di rinvio possieda le caratteristiche di una "giurisdizione" ai sensi dell'art. 267 TFUE - questione valutabile unicamente alla luce del diritto dell'Unione - e dunque per stabilire se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali (tra gli altri):

- l'origine legale dell'organo considerato;
- il suo carattere permanente;
- l'obbligatorietà della sua giurisdizione;
- l'applicazione, da parte di detto organo, delle norme giuridiche;
- la sua indipendenza;
- il fatto che il suo procedimento si svolga in contraddittorio.

Pertanto, ben potrebbe verificarsi il caso di un giudice nazionale non considerato "giurisdizione" per la Corte di giustizia UE nonostante esso lo sia per il diritto interno (e viceversa).

Per esempio - e limitandosi ad alcuni procedimenti italiani "particolari" - sono stati considerati "giurisdizione" ai sensi dell'art. 267 TFUE: il giudice del ricorso per ingiunzione; il giudice del procedimento ex art. 700 c.p.c.; il giudice investito dell'impugnazione del rifiuto di omologazione; il giudice delegato nella procedura fallimentare; i giudici chiamati a pronunciarsi sull'impugnazione di un lodo arbitrale; il Consiglio Nazionale Forense nei procedimenti disciplinari; il Consiglio di Stato chiamato a dare il suo parere in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la Corte dei conti quando svolge una funzione giurisdizionale.

Al contrario, non sono stati considerati "giurisdizione": il Tribunale in sede di volontaria giurisdizione (in particolare di omologazione di società commerciali); il collegio arbitrale; la Corte dei conti quando esercita una funzione di valutazione e controllo successiva dell'attività amministrativa.

Competenza esclusiva del giudice nazionale e portata del quesito pregiudiziale

Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta una controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione, valutare (tenuto conto della fattispecie): (i) la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza/ordinanza; (ii) la rilevanza delle questioni da sottoporre alla Corte. Il che non toglie però - come sopra detto - che le Parti possano suggerirgli di disporre il rinvio in questione.

Va sottolineato che il giudice nazionale non può chiedere se una data normativa interna sia o meno conforme a quella comunitaria né se quest'ultima sia stata correttamente trasposta.

La Corte di giustizia, infatti, non può né interpretare né disapplicare né - a fortiori - abrogare una norma nazionale. La Corte di giustizia può "solo" fornire l'interpretazione della normativa comunitaria in modo da mettere il giudice nazionale in condizione di poter applicare correttamente detta normativa nel caso di specie (se del caso, con disapplicazione della contrastante norma nazionale anche se successiva).

Facoltà e obbligo di rinvio pregiudiziale

Come emerge dal testo dell'art. 267 TFUE, il giudice non di ultimo grado ha la "mera" facoltà di sollevare una questione pregiudiziale; mentre il giudice avverso le cui decisioni non è previsto un rimedio impugnatorio (ordinario) ha - in linea di principio (cfr. infra) - l'obbligo di attivare lo strumento de quo.

La ragione di tale obbligo in capo ai giudici di ultima istanza è quella di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto UE nell'insieme degli Stati membri, dunque di evitare che si producano divergenze giurisprudenziali all'interno dell'Unione su questioni di diritto comunitario.

Alla luce di tali obiettivi, la Corte di giustizia ha tuttavia dichiarato (sin dal 1982) che l'obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici di ultima istanza non è assoluto, enunciando al riguardo tre eccezioni:

- se la questione di interpretazione non è pertinente (vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull'esito della lite);
- se la questione sollevata è materialmente identica ad altra questione già decisa in via pregiudiziale;
- se la corretta applicazione del diritto dell'Unione può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata.

Nel 2021, la Corte di giustizia - adita su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano (che auspicava un'estensione delle deroghe all'obbligo di rinvio) - ha precisato, in relazione al requisito della "corretta interpretazione del diritto dell'Unione che s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi", che la configurabilità

di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione. In seguito, ha ulteriormente chiarito che il giudice di ultima istanza non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultimo grado degli Stati membri e la Corte di giustizia adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione - sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi - che la stessa evidenza si imporrebbe anche agli altri giudici nazionali de quibus e alla Corte stessa.

È importante notare che facoltà/obbligo di rinvio pregiudiziale sono talmente essenziali per l'ordinamento UE che possono persistere - per esempio - pur in presenza di un pronunciamento della Corte costituzionale o in sede di rinvio della causa a un giudice di grado inferiore.

Effetti delle sentenze pregiudiziali

Limitandoci al rinvio pregiudiziale statisticamente di gran lunga più ricorrente, ovvero sia quello per interpretazione, gli effetti delle sentenze (o delle ordinanze) pregiudiziali rilevano sostanzialmente per i seguenti profili.

Effetti soggettivi

La pronuncia della Corte di giustizia vincola il giudice a quo e tutti i giudici (ovviamente anche di Stati membri diversi da quelli del giudice a quo) e le Autorità amministrative chiamate a fare applicazione della norma interpretata.

Essa, pertanto, ha un effetto (dichiarativo) erga omnes (per questo il quesito e la risposta sono "astratti" e tutti gli Stati membri possono partecipare al procedimento pregiudiziale) e non potrebbe essere diversamente (altrimenti verrebbe meno uno degli obiettivi essenziali, cioè quello di assicurare l'uniforme applicazione del diritto UE).

La pronuncia acquista "autorità" di res interpretata. Il che non impedisce a un giudice nazionale (lo stesso a quo o altri) - che avesse difficoltà interpretative/applicative di detta pronuncia - di disporre un (nuovo) rinvio pregiudiziale per avere chiarimenti o sollecitare un "ripensamento" sulla base di nuovi elementi o di una nuova prospettiva.

Effetti cronologici

Le sentenze interpretative hanno un effetto ex tunc, dunque, applicabile anche ai rapporti giuridici sorti prima della sentenza interpretativa, purché non esauriti.

In particolare, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia, le sue pronunce interpretative hanno effetto ex tunc posto che, quando la Corte interpreta una norma di diritto comunitario, essa precisa il senso e la portata della norma stessa come avrebbe dovuto essere compresa e applicata dal momento della sua entrata in vigore; con la conseguenza che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatasi prima della sentenza interpretativa.

In via eccezionale, in caso di preminenti esigenze di certezza del diritto, la Corte può essere indotta a limitare nel tempo gli effetti della sentenza interpretativa.

Obblighi di disapplicazione della norma interna in contrasto

Se a seguito di una sentenza interpretativa si evince che una disposizione nazionale risulta in insanabile contrasto con una norma (o un principio) di diritto UE (nel senso che la disposizione interna non può essere "salvata" nemmeno facendo ricorso a una sua "interpretazione conforme") e se detta norma (o principio) è munita di effetto diretto, l'Autorità giudiziaria nazionale (ma, a dire il vero, tutte le articolazioni dello Stato) - in virtù del principio di "leale collaborazione", del primato del diritto dell'Unione e dell'obbligo di garantire la piena efficacia dello stesso - ha l'obbligo di disapplicazione d'ufficio della norma interna in contrasto, anche se posteriore, senza possibilità di richiederne o attenderne la rimozione sul piano legislativo o di attivare il sindacato di legittimità costituzionale.

Conseguenze su un giudicato nazionale

Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia, in linea di principio, gli effetti del giudicato relativo a una sentenza nazionale vanno salvaguardati. In effetti, il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste un valore fondamentale anche per l'ordinamento giuridico UE perché garantisce tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, e dunque in ultima analisi la certezza del diritto.

Dunque, anche per il diritto UE, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. Pertanto, è stato affermato che il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale (per esempio, in Italia, l'art. 2909 c.c.), neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto. Ciò vale anche se il contrasto fosse con una sentenza della Corte di giustizia. Infatti, il diritto dell'Unione non esige che, per tener conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente del diritto UE offerta dalla Corte di giustizia, un organo giurisdizionale nazionale debba, necessariamente, ritornare sulla propria decisione avente autorità di cosa giudicata.

L'intangibilità del giudicato giurisdizionale, tuttavia, può essere oggetto di "deroga" in specifiche situazioni individuate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che i limiti dimensionali di questo contributo non consentono di esaminare.

In ogni caso, l'eventuale erroneità di una sentenza nazionale potrà eventualmente essere motivo di un'azione risarcitoria contro lo Stato.

Utilità del rinvio pregiudiziale ai fini del sostegno delle tesi difensive

Come sopra detto, è alquanto consigliabile che una o più Parti del processo a quo sollecitino l'attivazione di tale strumento, se del caso suggerendo al giudice nazionale i quesiti da porre alla Corte di giustizia dell'Unione.

Per esperienza professionale dell'Autore, proprio grazie al dictum della Corte di giustizia reso in sede pregiudiziale - una volta riassunto il giudizio nazionale a quo - si è (per esempio) ottenuto l'accertamento dell'illegittimità di una pretesa fiscale, doganale o amministrativa o ancora il proscioglimento da un'accusa penale (trattandosi di pretesa o accusa fondate su una non corretta interpretazione o applicazione della normativa comunitaria).

Va sottolineato che, nella parentesi procedurale che si apre a Lussemburgo, le Parti del processo nazionale hanno diritto di presentare alla Corte di giustizia osservazioni scritte e (in caso di udienza di trattazione) orali. In tal modo, esse hanno la possibilità di giocare un ruolo attivo per cercare di indurre la Corte europea a fornire un'interpretazione (o un giudizio circa la validità) della norma comunitaria favorevole alle loro tesi difensive.

Trattasi pertanto di uno strumento che può rivelarsi decisivo per la tutela dei propri assistiti.

Gabriele Donà

L'assistenza del Legal Advisor nei procedimenti di Compravendita Aziendale e Societaria

di Dario Furlan, Avvocato in Padova

L'Operazione di compravendita di un'impresa, con particolare riferimento alle PMI familiari (che rappresentano la percentuale più rilevante delle aziende italiane attive nei vari settori dell'economia), si concretizza nella maggior parte dei casi con la cessione delle quote societarie o dei principali Asset immobiliari e mobiliari aziendali e nasce principalmente da alcune situazioni di fatto molto ricorrenti nel panorama attuale:

- mancanza di passaggio generazionale degli imprenditori; è molto frequente soprattutto in alcuni settori dell'economia tradizionale, quali ad esempio il settore manifatturiero, metalmeccanico, agricolo, turistico;
- opportunità di aggregazione industriale, nella logica "*bigger is better, or easier*", per ottimizzare costi e risorse e poter fronteggiare mercati sempre più complessi;
- necessità di far entrare nel capitale sociale partner industriali o finanziari che supportino, con apporti economici e organizzazione/*management*/reti vendita, la crescita dell'impresa (tema caldo soprattutto per le PMI innovative e le start-up con forti potenzialità riconosciute dal mercato);
- logiche di filiera, con l'acquisizione da parte di gruppi industriali di società fornitrici e/o sinergiche che completano internamente i processi produttivi, garantendo le forniture di servizi e materie prime ed aumentando i margini di profitto;
- dismissione di rami d'azienda o asset mobiliari/immobiliari non strategici, con eventuale reinvestimento in attività "*core*" o strategiche.

L'incarico di Advisory (di consulenza e assistenza legale/societaria a favore dei Clienti) viene generato da esigenze di vendita (*sell-side*), ovvero da parte di imprenditori che hanno maturato o stanno maturando l'idea di vendere la propria impresa o di far entrare nel capitale sociale nuovi soci industriali/finanziari, oppure da esigenze acquisitive (*buy-side*) da parte di società e holding che stanno attuando un piano industriale di sviluppo per linee esterne, mediante l'acquisto di aziende attive nel loro settore o in settori contigui.

In questa prima fase dell'Operazione, e nelle sue prime intenzioni, l'attività dell'Advisor (o molto più spesso, del gruppo di professionisti multidisciplinari che compongono l'Advisory Team) prevede una serie di interazioni sia endosocietarie che esosocietarie ed

una approfondita analisi dell'Operazione (tipologia, size, settore, fattibilità, appetibilità) con supporto nello sviluppo di un'indagine di mercato e di un piano industriale dedicato.

Negli incarichi *sell-side* assume particolare importanza l'attività preparatoria di analisi degli obiettivi all'interno della compagine societaria e di mediazione tra le diverse visioni dei singoli detentori del capitale sociale o della proprietà degli asset, con la necessità di individuare gli obiettivi dei singoli soci e definire i target condivisi, separando le dinamiche interne personali da quelle imprenditoriali/professionali (trattandosi molto spesso di soggetti legati tra loro anche da vincoli familiari o affettivi).

Una prima attività contrattuale molto importante, che pone le basi per una buona riuscita dell'Operazione, è la definizione degli accordi tra l'Advisory Team (l'Avvocato e gli altri professionisti coinvolti nell'operazione straordinaria) ed i Clienti (la società e/o i soci committenti), con la stesura di un Accordo interno che stabilisca il perimetro di operatività dell'ingaggio, le modalità di interazione tra i professionisti e gli imprenditori committenti, oltre che i compensi relativi all'attività concordata, normalmente costituiti da una *retainer fee* (compenso fisso a copertura delle prime fasi dell'attività), una *success fee* (riconosciuta al *signing* o al *closing* dell'Operazione) e un rimborso dei costi, spesso verificato in itinere nello svolgimento dell'attività.

L'Incarico può comprendere complessivamente attività di assistenza legale, societaria, strategica, economico-finanziaria, fiscale, commerciale, amministrativa, immobiliare, di supporto nello scouting e nella profilazione di potenziali acquirenti o di aziende Target. Smarcata l'analisi delle posizioni dei singoli soci uscenti (societarie e manageriali, in quanto amministratori/dipendenti/collaboratori) e loro *desiderata* prospettici (ivi compresi i meri soci di capitale o finanziatori) ed il quadro dei principali *stakeholders*, si passa alle interlocuzioni e attività preliminari/preparatorie all'Operazione: ripianamento di eventuali contrasti interni, pianificazione strategica e sviluppo dei target condivisi, redazione di patti parasociali, eventuali modifiche statutarie o cambio di forma giuridica, operazioni societarie di scissione di singoli rami d'azienda o di accorpamento di più compagini societarie

infragruppo.

Le ipotesi più ricorrenti di Operazioni in ambito m&a (*mergers and acquisitions*, ovvero fusioni e acquisizioni) comprensive in alcuni casi della parte real estate, ovvero l'immobiliare produttivo (industriale, commerciale, turistico, agricolo, *energy*) sono suddivise principalmente in due macroaree:

- *Share deals* (operazioni sul capitale sociale: compravendita di pacchetti quote/azioni, aumenti di capitale, quotazioni in borsa);

- *Asset deals* (compravendita di rami aziendali, di compendi immobiliari, di asset mobiliari o immateriali).

Nel primo caso (*share deals*) si tratta principalmente della compravendita della società (ovvero dell'interesse delle quote che compongono il capitale sociale), del pacchetto di maggioranza (con eventuali opzioni d'acquisto progressivo a *step*, misure premiali, *earn out*) o di un pacchetto quote di minoranza. In alcuni casi avviene tramite la costituzione preventiva da parte degli Acquirenti di una *newco* (una società veicolo costituita ad *hoc* per procedere all'Operazione programmata); in altre si realizza con un parziale reinvestimento del prezzo di vendita, da parte dei cedenti, in quote/azioni della società/*holding* acquirente.

Nel secondo caso (*asset deals*), per ragioni legate alla necessità di compravendere soltanto un singolo ramo d'Azienda o singoli *asset* mobili o immobili, ovvero per ragioni legate alle valutazioni contabili/finanziarie della società che detiene gli *asset* o ai vantaggi fiscali di uno schema di Operazione piuttosto che di un altro, si procede alla formalizzazione della vendita non delle quote societarie, ma dell'azienda, di rami d'azienda o di singoli beni aziendali (mobili e/o immobili).

Abbastanza frequentemente le Operazioni di *m&a* avvengono attraverso aumenti di capitale (*Aucap*), anche con plurimi *round* progressivi: strumento con il quale la compagine societaria si amplia mediante l'ingresso di nuovi soci (industriali o finanziari) a valle di attività di *equity funding* (anche nella forma, oggi ricorrente, del *crowdfunding*).

In altri casi, ricorrendone i presupposti (soprattutto dimensionali, in termini di fatturati ed *ebitda*) la ricerca di nuovi soci, con i relativi apporti di capitale, avverrà tramite IPO (*Initial Public Offering*), ovvero attraverso la quotazione delle PMI in uno o più mercati azionari di riferimento, spesso a supporto di un piano industriale di sviluppo e crescita anche mediante acquisizioni di altre società sinergiche o *competitors* sul mercato.

Il supporto strategico nella ricerca di investitori/acquirenti o di società *target* da acquisire si sviluppa principalmente attraverso:

- la preparazione ed analisi del *dossier* documentale,
- lo svolgimento di una preventiva *vendor due diligence*

(negli incarichi *sell-side*),

- la profilazione di potenziali aziende *target* (nell'attività acquisitiva *buy-side*),

- la redazione del *teaser* (scheda informativa one-page) e/o di un info-memo (*information memorandum*) più strutturato di presentazione della società in vendita o del perimetro della ricerca di acquisizione, nelle versioni *blind* (senza riferimenti anagrafici o di altro tipo che permettano l'individuazione della società/azienda/asset in vendita) e *open/clear* (con ampie descrizioni, report fotografici, informazioni dettagliate, analisi di prodotti/servizi/mercato e riferimenti specifici).

In questa fase dell'attività, gli Advisor supporteranno attivamente i Clienti nella raccolta della documentazione utile per lo sviluppo dell'Operazione, la presentazione degli *asset* aziendali e la conduzione delle trattative con le controparti interessate alla Compravendita.

L'interazione coi Clienti in questa attività preparatoria si sviluppa normalmente a valle dell'invio di una prima *check-list* per la raccolta dei dati e documenti più rilevanti e la creazione di un dossier che verrà implementato progressivamente in base ai successivi approfondimenti ed analisi interna.

Questa fase è importante anche per la valutazione dei singoli *asset*, delle specificità / criticità e delle potenzialità di sviluppo prospettico.

La condivisione di una o più *check-list* progressive consente di entrare in verticale nell'analisi delle opportunità verificando, ad esempio: (i) presenza di *asset* immobiliari di proprietà (con planimetrie, atti di acquisto, progetti di sviluppo, autorizzazioni, perizie) e/o contratti di locazione commerciale relativi agli immobili in cui viene svolta l'attività; (ii) elenco impianti (con indicazione vetustà e oneri di manutenzione) e relative certificazioni; (iii) analisi livello di automazione e potenziale implementazione; (iv) lista dipendenti con indicazione di mansioni e *Ral*; (v) analisi dei prodotti o dei servizi (tipologia, volumi, modello di business, versatilità produzione, brevetti e modelli d'uso attuali o potenziali); (vi) policy pagamenti e gestione crediti; (vii) analisi della clientela con suddivisioni fatturato; (viii) analisi fornitori e possibilità diversificazione delle forniture; (ix) analisi di mercato (aziende di settore e *competitor* nell'area geografica di riferimento); (x) bilanci societari ultimi anni e bilanci corrente; (xi) elenco dei finanziamenti in essere (mutui, leasing) e copia dei relativi contratti; (xii) visura camerale società, statuto ed eventuali patti parasociali.

A seguito dell'avvicinamento e inizio delle interlocuzioni tra i soggetti interessati all'Operazione, ovvero da una parte i venditori (*Seller*) e dall'altra i potenziali acquirenti (*Buyer*), viene formalizzato l'N.D.A. (*Non Disclosure Agreement*) o Accordo di Riservatezza, con

successivo scambio di dati/documenti ed interlocuzioni tra i professionisti/imprenditori coinvolti per valutare i perimetri e la fattibilità dell'Operazione; nella prassi, qualora alcuni soggetti (altri advisor e consulenti o società interessate all'Operazione) richiedano maggiori approfondimenti per poter valutare nei dettagli l'appetibilità della compravendita e le caratteristiche / identità dell'azienda Target, viene sottoscritto dalle parti un Accordo di Riservatezza che permette agli imprenditori e ad i loro consulenti di scambiarsi informazioni riservate in un contesto "protetto".

Normalmente l'N.D.A. è "mutual" (reciproco, imponendo la riservatezza ad entrambe le parti) e regola i flussi di informazioni riservate, dati e documenti tra i players dell'Operazione nei rispettivi ruoli di parte divulgante e/o parte ricevente (relativi ad esempio a dettagli sui prodotti, modelli di business, comparto HR, reti vendita, diritti di proprietà industriale, *know-how*), che verranno scambiati e utilizzati soltanto per finalità attinenti alla valutazione e costruzione dell'Operazione, pena l'assunzione di pesanti responsabilità risarcitorie a carico della parte inadempiente.

A seguito dello scambio dell'NDA, di approfondimenti più verticali e di un effettivo interesse delle Parti a procedere nell'Operazione secondo i presupposti e perimetri condivisi, si procede con i successivi *step*:

- formalizzazione di una LOI / LdI (*Letter of Intent / Lettera di Intenti*) - o in certi casi un MoU (*Memorandum of Understanding*) o NBO (*Non-Binding Offer*), di contenuto sostanzialmente simile - controfirmata dalle Parti in corso di trattativa, con cui vengono fissati, seppur in modo non vincolante (se non per alcuni punti/determinazioni espressamente individuati) i keypoints dell'Operazione in costruzione;

- Successiva DD (*Due Diligence*) legale, economica, fiscale, ambientale, immobiliare, *hr*, amministrativa, ecc.: attività investigativa e di analisi che permetterà ai potenziali acquirenti di poter valutare dettagliatamente l'opportunità di investimento, ivi comprese le caratteristiche del modello di business, le criticità da smarcare e le potenzialità di sviluppo.

- *Signing*: la redazione, revisione e sottoscrizione del Contratto-Quadro o Accordo di Investimento (*Investment Agreement*) o S.P.A. (*Sales Purchase Agreement*), con i relativi contratti ancillari allegati, che verranno sottoscritti dalle Parti nella fase esecutiva dell'Operazione (nel lasso di tempo intercorrente tra il *Signing* e il *Closing*, ovvero al momento del *Closing*, contestualmente alla sottoscrizione degli atti notarili). Il Contratto-Quadro, siglato dalle parti al termine degli approfondimenti della *due diligence* ed a valle delle trattative, nella maggior parte delle sue statuizioni non assume la sostanza di un accordo preliminare ma di un

contratto definitivo, andando a definire tutti gli aspetti della compravendita (o Aucap) e delle singole posizioni dei soci entranti e dei cedenti.

- *Closing*: la fase esecutiva dell'Operazione (*execution*), che comprende la sottoscrizione degli atti che realizzano quanto previsto dal Contratto-Quadro e suoi allegati, ovvero principalmente gli atti notarili di compravendita delle quote societarie (o degli asset aziendali immobiliari) e dei contratti ancillari (ad esempio: la formalizzazione degli strumenti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni, quali fideiussioni e conti escrow).

Molto utile, anche se spesso sottovalutata, è la redazione di patti parasociali, con l'inserimento di clausole che andranno a regolare sia la gestione ordinaria (composizione CdA/Collegio Sindacale e regolamentazione *governance*, sindacati di voto, rapporti di collaborazione dei soci, patti di consultazione, ecc.) che l'attività straordinaria (clausole di co-vendita e trascinarsi, clausole anti-diluizione, limiti all'alienazione di quote o azienda), in prospettiva di operazioni societarie *in fieri* o future.

Nella prassi, inoltre, accade spesso che gli imprenditori cedenti, in base ad accordi presi con gli Investitori, rimangano operativi in azienda (*full-time* o *part-time* ed a vario titolo quali dipendenti/amministratori/collaboratori/consulenti) per un periodo variabile che permetta di garantire al meglio la transizione e buona riuscita di quello che è il vero obiettivo e valore aggiunto dell'Operazione (a vantaggio anche di tutto il sistema macroeconomico locale): evitare la dispersione di *know-how*, risorse umane e avviamento, permettendo la continuità aziendale ed il suo successivo sviluppo.

Questo comporta un intenso coinvolgimento del Legal Advisor e di tutto l'Advisory Team, nello svolgimento delle attività sopra elencate, che vedranno l'ingresso in campo delle loro rispettive expertises e di una vasta gamma di *soft skills* e *hard skills* nella gestione dell'operazione straordinaria per portarla al *Closing* con una soddisfazione di Seller e Buyer in una logica *win-win*.

Dario Furlan

L'Avvocato Alberto Del Noce è il nuovo Presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili

di Paolo Meneghel, Avvocato in Padova

Nei giorni 7, 8 e 9 novembre scorsi si è tenuto a Napoli, nella splendida cornice del complesso monumentale di S. Maria la Nova, il IX Congresso dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, l'Associazione maggiormente rappresentativa degli avvocati civilisti italiani, a cui aderisce anche la Camera Civile di Padova che ha partecipato all'evento con una nutrita delegazione composta dal presidente Ettore Busi, dalla Vicepresidente Gemma Di Mauro, dal Segretario Giovanna Bettiato, dal Consigliere del COA Maurizio Molinari e dal componente della Giunta uscente Paolo Meneghel.

L'appuntamento quest'anno rivestiva la massima importanza dato che, nell'occasione, si doveva procedere al rinnovo delle cariche associative, essendo venuto a scadenza il mandato dell'attuale Giunta presieduta dall'Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, il quale ha guidato l'Associazione negli ultimi sei anni, assai turbolenti a causa, in primo luogo, dell'emergenza sanitaria e poi dell'accidentato percorso che ha condotto alla riforma del processo civile.

Non potendo essere nuovamente confermato l'attuale Presidente per il raggiungimento del limite di mandati previsto dallo Statuto, si sono candidati alla guida dell'Unione da un lato l'Avv. Alberto Del Noce della Camera Civile del Piemonte e Valle d'Aosta, che per due mandati ha ricoperto la carica di Vicepresidente nazionale (con la sua lista denominata "Insieme per l'Unione", alla cui formazione la nostra Camera ha fin dall'inizio attivamente e convintamente partecipato, esprimendo anche un candidato) e, dall'altro lato, l'Avv. Monica Ceravolo, attuale Consigliere segretario del Centro Studi dell'UNCC (con la sua lista "Unione 5.0 Ceravolo Presidente).

La parte più prettamente convegnistica del Congresso è stata dedicata al tema "*L'Avvocato e la riforma professionale fra etica, giustizia e mercato*" ed ha visto la partecipazione di ospiti assai illustri: fra gli invitati vi erano infatti la Vice Presidente del Senato, il Vice Ministro della Giustizia, la Prima Presidente della Corte di Cassazione, i Presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, i Presidenti della C.N.F., di Cassa Forense e dell'O.C.F., i Presidenti di A.I.G.A., A.N.F. e M.F., nonché l'Avv. Leonardo Arnau, già Presidente del C.O.A. di Padova, che è intervenuto quale Consigliere del C.N.F. e componente della delegazione italiana presso il Consiglio degli Ordini Europei.

Numerosi gli interventi di esimi membri dell'Accademia, fra i quali i professori Giorgio Costantino, Andrea Pisani Massamormile, Ferruccio Auletta e Nicola Rascio.

Nella giornata di venerdì 8 novembre, dopo la relazione del Presidente uscente e l'esposizione e votazione dei bilanci, i candidati Presidenti hanno avuto modo di procedere alla presentazione delle rispettive liste e programmi, cui ha fatto seguito un intenso dibattito con gli interventi dei Presidenti delle Camere territoriali, fra i quali particolare apprezzamento ha riscosso quello del nostro Presidente Avv. Ettore Busi, e dei Delegati.

L'esito delle operazioni elettorali, svoltesi sabato 9 novembre, ha registrato una netta prevalenza (172 voti a favore, a fronte dei 65 raccolti dalla lista avversaria, 5 schede bianche ed 1 nulla) della lista "Insieme per l'Unione" guidata dall'Avv. Del Noce che è stato, quindi, proclamato nuovo Presidente dell'U.N.C.C.

Gli elettori hanno dato un'indicazione ben precisa, assegnando alla lista del neo Presidente ben 12 dei 15 componenti della Giunta nazionale che, per il prossimo triennio, risulterà dunque composta, oltre che dall'Avv. Alberto Del Noce, dagli Avvocati Riccardo Belli (C.C. di Rimini), Fabio Sportelli (C.C. Veneziana), Mario Spinelli (C.C. di Bari), Rosaria Filloramo (C.C. di Messina), Marco di Benedetto (C.C. di Velletri), Paolo Meneghel (C.C. di Padova), Sergio Terzaghi (C.C. di Varese), Federica Bianchi (C.C. di Lucca), Carlo Maria Palmiero (C.C. di Aversa), Giovanni Perrotta (C.C. di Catania), Fabio Mezzadri (C.C. di Parma), Monica Ceravolo (C.C. di Brescia), Pierpaolo Soggia (C.C. di Bologna) e Alessandra Cristani (C.C. di Brescia).

Contestualmente si è proceduto altresì al rinnovo del Collegio dei Probiviri, che risulta adesso composto dagli Avvocati Maurizio Bocchiola (C.C. di Milano), Marco Vitalizi (C.C. di Livorno), Laura Sbrizzi (C.C. di Pordenone), Francesco Storace (C.C. di Roma), Rossella Vele (C.C. di Pesaro), Carmen Pellino (C.C. di Avellino), Giorgio Maliverni (C.C. di Vercelli) e Marco De Felice (C.C. di Salerno).

È opportuno infine dare conto che nella sua prima riunione svoltasi in data 19 novembre scorso, la nuova Giunta ha provveduto a nominare quali Vicepresidenti nazionali gli Avvocati Riccardo Belli, Marco Di Benedetto e Mario Spinelli, quale Segretario nazionale l'Avv. Rosaria Filloramo e quale Tesoriere

l'Avv. Paolo Meneghel.

Corposo è il programma presentato dalla Lista "Insieme per l'Unione", che è ora diventato quello che dovrà venire attuato dalla nuova Giunta, programma che punta ad un impegno per un sistema giustizia moderno, accessibile e ad una rappresentanza forense caratterizzata da alta credibilità e qualità.

In estrema sintesi i punti fondamentali del programma possono così riassumersi:

Continuità ed Innovazione. Sostenere la tradizione forense, sviluppando approcci innovativi per affrontare le nuove sfide professionali:

Riforma della Giustizia Civile. Proseguire il lavoro sulla riforma del processo civile, assicurando che l'avvocato mantenga un ruolo centrale nella tutela dei diritti dei cittadini. Rafforzare il dialogo con istituzioni, media e opinione pubblica per valorizzare il ruolo dell'avvocato civilista.

Qualità e Formazione. Promuovere l'aggiornamento continuo degli avvocati, con l'implementazione di una Scuola di Specializzazione e l'avvio di iniziative pratiche per la formazione.

Dipartimenti Tematici. Istituire dipartimenti tematici con autonomia nelle loro aree di competenza, come supporto alla Giunta. Questi saranno centri di eccellenza per il settore legale e faciliteranno un approccio interdisciplinare, aperto alla collaborazione con esperti di altre professioni.

Relazioni tra le Camere Civili. Rafforzare l'aggregazione delle Camere Civili e degli iscritti in generale, attraverso l'intensificazione di riunioni generali. Organizzare anche a tale scopo un Open Day

annuale per promuovere il lavoro dei Dipartimenti e per la promozione della professione forense in ambito civile. L'evento sarà un'occasione per promuovere l'orientamento e la formazione degli Avvocati, con dibattiti fra professionisti, l'aggiornamento delle novità legislative e la promozione del ruolo dell'avvocato civilista. La comunicazione sarà potenziata tramite l'utilizzo di una WebTv dell'UNCC, uno strumento per alimentare il dibattito ed informare sui temi rilevanti per la professione.

Strumenti Alternativi di Risoluzione delle Controversie. Favorire l'adozione di mediazione, arbitrato e negoziazione assistita come soluzioni complementari alla giustizia ordinaria.

Tecnologia. Preparare la categoria all'uso dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali, garantendo nel contempo etica professionale e protezione dei diritti.

Etica e Responsabilità Sociale. Promuovere una pratica forense responsabile, orientata alla giustizia sociale e alla tutela dei diritti umani.

Chi fosse interessato a conoscere nel dettaglio il manifesto programmatico della Lista "Insieme per l'Unione", potrà a breve reperirne la versione integrale sul sito internet della Camera Civile di Padova.

Come si vede un programma corposo che richiederà impegno, attenzione e la predisposizione ad affrontare non poche difficoltà.

Non resta dunque che formulare alla nuova Giunta gli auguri di proficuo e buon lavoro per il prossimo triennio.

Paolo Meneghel

La “sub rappresentanza”: riflessioni teoriche e risvolti pratici

di Massimiliano De Benetti, Avvocato in Padova

Insegnava Alberto Trabucchi che “*La possibilità di una cessione del potere rappresentativo trova una tradizionale soluzione negativa (delegatus delegare non potest) che sembra rispondere alla generale negazione della cedibilità dei poteri. Deve dirsi, piuttosto, che il divieto della cessione e della subdelega si fonda sul carattere personale e fiduciario del potere rappresentativo. Il rappresentante può quindi cedere o subdelegare il proprio potere quando ciò sia previsto dal titolo.*”

In queste poche righe, nelle mitiche Istituzioni di Diritto Civile, sono sintetizzati i problemi dogmatici sottesi e le soluzioni alla questione se nell’ambito della rappresentanza volontaria, ed in assenza di una specifica norma di legge, il *procurator* che ha ricevuto procura dal *dominus* possa a sua volta conferire “sub-procura” o delegare un altro “sub-procuratore” al compimento dell’atto.

La difficoltà sottesa all’antico broccardo, *delegata potestas non potest delegari*, è quella di immaginare che il potere attribuito dal *dominus* al rappresentato mediante la procura possa essere a sua volta trasferito dal procuratore ad un sub- procuratore per opportunità o per mero impedimento del procuratore nell’esercizio del potere.

A monte, sul piano dogmatico, vi è quindi il problema, come insegnava il Maestro, di capire se il potere, che è la situazione giuridica stessa della rappresentanza, sia di per sé trasferibile. In poche parole: il *dominus* con la procura attribuisce il potere ma il procuratore può trasferirlo, così che l’agire del sub- procuratore produca effetti diretti nella sfera giuridica del *dominus*?

Giorgio Cian, in un contributo miliare sul tema, scriveva che sicuro indice normativo diretto a sostegno della soluzione positiva al quesito anzidetto, è l’ art. 1717 c.c. , il quale pur riguardando il rapporto interno fra mandante e mandatario, e pur riferendosi alla sola vicenda “sostituzione del mandatario” disponendo che quest’ultimo risponde dell’operato della persona a sé sostituita senza autorizzazione nell’esecuzione del mandato, non distingue però fra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza, essendo quindi evidente che, nel caso di mandato con rappresentanza, una sostituzione non sarebbe possibile senza una attribuzione al sostituto del potere di rappresentare il *dominus*.

Ebbene, il quesito appassionante sotto il profilo dogmatico ha risvolti pratici per noi operatori ancor più interessante.

In ambito sostanziale, sovente capita che il procuratore designato per la stipula di una certa compravendita non possa partecipare all’atto, magari per conto di un *dominus* che si trova dall’altra parte del mondo; in ambito processuale, che un difensore investito oltre che della procura defensionale anche della procura speciale ad un compimento di uno specifico atto che la richieda (la rinuncia agli atti del giudizio, la costituzione di parte civile nel processo penale, etc.) sia impedito a presenziare all’udienza fissata per l’incombente.

Appare superfluo sottolineare come la risposta al quesito sopra proposto, risponda in *primis* all’esigenza pratica di evitare che il “sub-procuratore” possa essere accusato di aver agito senza potere, con le note conseguenze in termini di inefficacia dell’atto e risarcitorie, anche in capo all’originario procuratore per avere trasferito “*sine titulo*” il potere, e conseguenze ancor più gravi anche sotto il profilo deontologico qualora l’insussistenza del potere riguardi il compimento di uno specifico atto processuale. E allora *quid iuris*?

In dottrina, nell’ambito della rappresentanza volontaria, nel dibattito tra chi ammette e chi non ammette la trasferibilità del potere rappresentativo, emerge costantemente come in ogni caso il rapporto rappresentativo sia fondato sull’*intuitus personae*, sicché non è propriamente corretto immaginare che il rappresentante possa arbitrariamente sostituire altri a se stesso nel compimento degli atti che costituiscono oggetto della legittimazione di cui è portatore, affermandosi quindi che il conferimento del potere rappresentativo ad un sub-rappresentante è dunque possibile purché il *dominus* lo abbia autorizzato.

In ambito processuale, il caso più interessante è stato forse - nel tempo - quello della dichiarazione di costituzione di parte civile nel processo penale che, come noto, ai sensi degli artt. 76 e 77 c.p.p., richiede, per essere effettuata dal difensore, oltre alla procura defensionale (*legitimatio ad processum*) il rilascio di procura speciale ulteriore (*legitimatio ad causam*) ai sensi dell’art. 122 c.p.p.

Ebbene, l’annosa questione era, se il difensore investito di procura speciale potesse nominare un sostituto processuale anche per la sola presentazione dell’atto di dichiarazione in udienza ex art. 77, co. 1, c.p.p., o se ciò fosse tra gli atti oggetto di *legitimatio ad causam* e

quindi non delegabile ad altri sostituti, in particolare ex art. 102 c.p.p. essendo la portata di tale norma limitata all'ambito della procura defensionale. Finché la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12213 del 16 marzo 2018 ha sì confermato la limitata portata dell'art. 102 c.p.p. alla procura defensionale, ma statuendo al contempo il principio secondo cui il danneggiato, con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, può attribuire al difensore la facoltà di farsi sostituire da altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata appunto - atteso l'ambito formale nel quale la stessa è conferita - all'esercizio del potere di costituzione. Principio che, poi, ha ispirato la specifica previsione *ex lege* del generale potere di farsi sostituire sia per la sottoscrizione che per la presentazione dell'atto di costituzione salvo volontà contraria della parte interessata, di cui al nuovo comma 1bis dell'art. 77 c.p.p. di recente introdotto ad opera del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)

Insomma, tutto ruoterebbe attorno alla esistenza o meno della preventiva autorizzazione del dominus, potendo il *procurator* sostituire sé ad altri nell'esercizio del potere rappresentativo solo se tale facoltà gli sia stata concessa, appunto, a monte nella procura. Con, forse, una possibile limitazione da considerare: che, quando si tratti di procura generale, l'autorizzazione non possa che riferirsi alla sostituzione nell'esercizio di alcuni poteri essendo altrimenti completamente svilita la fiducia, *intuitu personae*, che sta alla base della procura generale. Si tratta però, a ben vedere, di una sostituzione nell'attività giuridica del rappresentante e non di una cessione del potere di rappresentanza, così che tale soluzione non presuppone a monte la soluzione della (complicata, sul piano generale) problematica della credibilità dei poteri di cui all'insegnamento del Maestro richiamato in *incipit*; tant'è vero che il rapporto principale *dominus – procurator* rimane fermo e ad esso si affianca, per effetto della sostituzione, un nuovo rapporto tra *dominus* e sub-rappresentante. E quindi il sub-rappresentante acquista la legittimazione ad agire in nome del *dominus*, non già del rappresentante, con effetti diretti nella sua sfera giuridica e nei limiti della procura originaria.

Ebbene, questa ricostruzione dogmatico strutturale, che vede il sorgere di un rapporto diretto tra il *dominus* e il sub-procuratore, ha dei risvolti pratico applicativi davvero interessanti.

Primo fra tutti, il sub rappresentante deve agire in nome e per conto del dominus e non ovviamente del *procurator* che con il suo agire sostituisce, e ove attuasse una *contemplatio domini* di quest'ultimo agirebbe quale *falsus procurator* del rappresentante: Sempronio non può dire agisco in nome e per conto di Tizio procuratore

di Caio, ma deve dire agisco in nome e per conto di Caio, semmai, in virtù della procura conferita a Tizio.

Poi, l'atto con il quale si attua la sostituzione deve nella sostanza assumere la veste di una sub – procura e non di una mera delega, a valere quale incarico meramente esecutivo, al compimento dell'atto: Tizio conferisce sub – procura a Sempronio, in virtù dell'autorizzazione di Caio contenuta nella procura, a compiere in nome e per conto di quest'ultimo, l'atto o gli atti di cui alla procura; e non: Tizio delega Sempronio al compimento degli atti di cui alla procura.

La sub-procura può avere un oggetto coincidente o più circoscritto rispetto al potere rappresentativo conferito al rappresentante con la procura, non potendo questi attribuire al sub-procuratore poteri più ampi, perché in tal caso supererebbe i limiti della sua legittimazione e quindi, ancora una volta, quest'ultimo agirebbe quale *falsus procurator* del *dominus*; in tal caso, l'eventuale ratifica non potrebbe che essere del *dominus* e non del rappresentante.

Così che l'invito a pronunciarsi sulla ratifica di cui all'art. 1399, co. 4, c.c., andrà sempre rivolto al *dominus* anche quando il difetto stia nella sub – procura.

Quanto alla forma, anche la sub-procura, così come la procura, deve avere ex art. 1392 c.c. la forma prescritta per il negozio che il rappresentante deve compiere; ma cosa accade nel caso in cui solo la sub-procura abbia tale forma? Forse la risposta più corretta è che l'inefficacia della procura comporterebbe l'inefficacia della sub-procura avendo quest'ultima *titulus* nel potere attribuito al rappresentante.

Ancora, quanto al contenuto, la sub procura deve essere, come si diceva, nei limiti della procura, ma forse nel caso di procura generale, in ragione della limitazione che sopra si ipotizzava, la sostituzione non può che riguardare il compimento di specifici atti: Tizio conferisce sub-procura a Sempronio, in virtù dell'autorizzazione di Caio contenuta nella procura generale, a compiere in nome e per conto di quest'ultimo la compravendita del fondo Corneliano ovvero alcuni degli atti elencati nella procura generale; ma non: Tizio conferisce sub-procura generale a Sempronio in virtù dell'autorizzazione di Caio a compiere in nome e per conto di quest'ultimo ogni atto previsto nella procura generale.

In caso di revoca della procura da parte del dominus deve intendersi revocata anche la sub-procura; ma anche deve ritenersi che il *dominus* possa direttamente revocare la sub-procura, essendo illogico che il rappresentante possa conferire al sub-rappresentante un potere intangibile dal *dominus* se tale non era il proprio.

L'estinzione della sub-procura dovrebbe esservi, in teoria, anche in caso di estinzione della procura per altra causa diversa dalla revoca, per esempio per

annullamento con effetti *ex tunc* della procura per vizi della volontà; invece, nel caso di estinzione della procura per morte del rappresentante si potrebbe ritenere non estinta la sub-procura in quanto ciò che conta era l'efficacia della procura al momento del conferimento della sub-procura, ma bisognerebbe approfondire maggiormente se questa soluzione si concilia con la ricostruzione dogmatico strutturale sopra richiamata. Da ultimo, nel caso di *falsus* sub-procuratore il terzo, che abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto, potrebbe rivolgere la sua pretesa risarcitoria ex art. 1398 c.c. sia nei confronti del sub-rappresentante sia ed anche nei confronti del rappresentante nel caso in cui l'eccesso di poteri rispetto a quelli attribuiti dal *dominus* sia

stato determinato dal contenuto della sub-procura, anche se è evidente che il terzo ha sempre l'onere di verificare la coincidenza tra la procura e la sub-procura.

E potremmo dilungarci ancora molto con la casistica, e dibattere in maniera stimolante ed entusiasmante le possibili soluzioni. Come noi avvocati civilisti amiamo fare. Qui si è cercato di dare impulso alla riflessione. Nei limiti dello spazio concesso e con l'auspicio di approfondire nel prosieguo altri aspetti, per esempio il confronto con la sostituzione nel mandato.

Il dibattito, quindi, è destinato a continuare.

Massimiliano De Benetti

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Padova: al via i lavori

di Clarissa Fedrigoni, Avvocato in Padova

Il Tribunale di Padova ha ufficialmente avviato l'attività dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile, un progetto nato dalla sinergia tra il Tavolo delle Associazioni Forensi, l'Ordine degli Avvocati, la Magistratura del Foro, la Procura e il Dirigente Amministrativo.

Costituito il 30 maggio scorso, l'Osservatorio si propone come luogo di confronto tra avvocatura e magistratura, per affrontare con spirito collaborativo le problematiche interpretative ed attuative generate dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale, e per promuovere un sistema giudiziario più efficiente e trasparente.

L'attività operativa dell'Osservatorio è iniziata con la costituzione di due Tavoli di Lavoro su temi di grande rilevanza: un Tavolo in materia di Diritto di Famiglia, ed un Tavolo in materia di Responsabilità Civile e Danni.

I primi incontri, che hanno coinvolto magistrati, avvocati e personale amministrativo, si sono rivelati estremamente proficui. Dal confronto sono emersi temi di preminente importanza per ciascuna materia, che diventeranno oggetto di ulteriori approfondimenti e proposte operative, nell'intento di individuare soluzioni condivise a problemi pratici, con implementazione di protocolli operativi e definizione di buone prassi.

Il clima partecipativo che si è venuto a creare in queste prime riunioni sembra aver favorito la consapevolezza che la cooperazione di tutti gli attori processuali può davvero generare modelli, supporti documentali, modalità operative e linee guida, in grado di offrire un servizio utile all'intero sistema giustizia.

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Padova, grazie

all'avvio dei primi tavoli tematici, sembra aver già iniziato a proporsi quindi come esempio virtuoso di collaborazione e buon governo del processo e si confida possa divenire a breve un punto di riferimento per il Foro, anche come strumento di innovazione e trasparenza.

La prossima adesione al circuito nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, programmata dopo l'inizio dei lavori dei primi Tavoli, consentirà presto all'Osservatorio di Padova di confrontarsi anche con altre realtà e di beneficiare di un patrimonio comune di esperienze. L'appuntamento annuale dell'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia italiani rappresenterà quindi un'occasione preziosa per perfezionare ulteriormente le soluzioni adottate e contribuire al miglioramento del sistema giudiziario del nostro Paese.

L'auspicio è che l'impegno congiunto di tutto coloro che attualmente stanno dedicando il proprio contributo a questo importante progetto, porti dei benefici concreti non solo agli operatori del diritto, ma soprattutto ai cittadini a cui primariamente è rivolto questo servizio, che ha l'intento di rendere la giustizia più accessibile, efficiente e vicina alle esigenze di tutti.

Clarissa Fedrigoni

Introduzione alla piattaforma digitale unificata dell'avvocatura (PDUA)

di Andrea Rinaldo, Avvocato in Padova

Cassa Forense ha reso disponibile ai suoi iscritti la **Piattaforma Digitale Unificata per l'Avvocatura** (cd. PDUA) per offrire a tutti gli iscritti uno strumento semplificato per la gestione dei propri fascicoli telematici, di procedere con la consultazione dei Registri di Cancelleria degli Uffici Giudiziari mediante il Punto d'Accesso integrato, nonché per predisporre atti da depositare telematicamente.

Tale piattaforma è accessibile all'indirizzo **pdua.cassaforense.it**

Di seguito vogliamo indicare ai lettori i passaggi principali per configurare la Piattaforma per i primi utilizzi.

1. Accredитamento.

Il primo passaggio da fare è accreditarsi alla Piattaforma, attraverso il sito di Cassa Forense. Dovete quindi accedere alla vostra posizione personale all'indirizzo <https://servizi.cassaforense.it/> e poi cliccare sull'**icona della PDUA**:

[immagine 1]

[immagine 1]



Una volta effettuato l'accreditamento potrete quindi collegarvi al sito web <https://pdua.cassaforense.it/>

2. Accesso alla Piattaforma PDUA

Sarà quindi possibile accedere alla Piattaforma attraverso **SPID, CNS** (il Token di Firma Digitale) e **Credenziali**:

[immagine 2]

<https://pdua.cassaforense.it/>

[immagine 2]




L'accesso mediante SPID e Credenziali permette di collegarsi anche mediante dispositivi mobili, come Smartphone e Tablet.

Si aprirà quindi la **"Landing Page"** da cui sarà possibile accedere alla **"Scrivania Avvocato"**:

[immagine 3]

<https://pdua.cassaforense.it/#/landing-page>

[immagine 3]



La "Scrivania Avvocato" si presenta suddivisa in diverse sezioni, tra cui:

- **Agenda:** comprende appuntamenti inseriti manualmente, le scadenze e udienze relative ai fascicoli personali dell'utente, oltre agli eventi relativi a calendari esterni inseriti dall'utente;
- **Ultime Comunicazioni:** comunicazioni ricevute dai Registri di Cancelleria ed estratte dalla casella PEC configurata nel sistema;

- **Ultimi Depositi PCT:** ultimi depositi PCT effettuati mediante la PDUA, con
- l'indicazione dell'esito e possibilità di accedere al dettaglio;
- **Ultimi Aggiornamenti:** ultimi eventi relativi ai fascicoli personali dell'utente recuperati dai Registri di Cancelleria;

[immagine 4]

<https://pdua.cassaforense.it/#/dashboard>

3. Configurazione PDUA

Per poter utilizzare la PDUA occorre innanzitutto effettuare la prima configurazione, partendo dal menù in alto.

[immagine 5]

3.1. Configurazione casella PEC

Va innanzitutto configurata la Casella PEC:

[immagine 6]

Si dovranno quindi inserire tutti i dati necessari,

[immagine 7]

<https://pdua.cassaforense.it/#/gestionale-pec/configurazioni>

ovvero:

- **Casella di Posta:** l'indirizzo PEC del tipo nome.cognome@ordineavvocatipadova.it
- **Gestore PEC:** il gestore della PEC, che per gli iscritti all'Albo di Padova è Namirial


[immagine 8]

- **Username:** l'indirizzo PEC completo (sempre nome.cognome@ordineavvocatipadova.it)
- **Password:** inserire la password della propria casella PEC
- **Certificata per deposito:** occorre selezionare la spunta
- **Registro PEC:** selezionare il registro in cui è inserita la PEC (ReGIndE nel caso di Avvocati)


[immagine 9]

- **Sincronizza messaggi non inerenti a PDUA:** spuntare solo se volete utilizzare la PDUA anche per controllare tutti gli altri messaggi ricevuti nella casella PEC. Consigliamo tuttavia di non selezionare tale spunta, così da destinare la Piattaforma ai soli depositi.

[immagine 4]




[immagine 5]




[immagine 6]




[immagine 7]



[immagine 8]



[immagine 9]



3.2. Configurazione Uffici Preferiti

La Configurazione degli Uffici Preferiti permette di individuare fino a 10 uffici da monitorare costantemente, al fine di verificare tutti gli aggiornamenti dei fascicoli personali:

[immagine 10]

Occorre quindi cliccare su **“Aggiungi Ufficio”**

[immagine 11]

E selezionare gli Uffici di interesse, cliccando poi su **Salva**

[immagine 12]

<https://pdua.cassaforense.it/#/pct/uffici-preferiti/aggiungi-ufficio>

L'elenco degli Uffici Preferiti comparirà quindi nella parte in basso della pagina:

[immagine 13]

<https://pdua.cassaforense.it/#/pct/uffici-preferiti>

Segnaliamo in ogni caso che la PDUA **permette di monitorare gli aggiornamenti di tutti i fascicoli aggiunti come Fascicoli Personali** indipendentemente dal fatto che questi siano incardinati presso gli uffici indicati come preferiti.

3.3. Download PKNetWeb

Per poter procedere alla firma digitale per i depositi è **necessario scaricare** ed installare **PKNetWeb**, disponibile nell'area download:

[immagine 14]


Occorre scaricare la versione disponibile per il proprio sistema operativo, Windows o MacOS:

[immagine 15]

E poi, una volta installato, verificare che l'estensione sia correttamente abilitata nel proprio browser (Chrome, Opera, Edge, etc.):

[immagine 16]


[immagine 10]




[immagine 11]



[immagine 12]



[immagine 13]



[immagine 14]



[immagine 15]



4. Consultazione Registri di Cancelleria

Svolte le operazioni preliminari, suggeriamo quindi di procedere ad inserire i propri fascicoli personali, attraverso la funzione **“Registri di Cancelleria”**.

È sufficiente portarsi nella scheda **“Registri di Cancelleria”**, a sinistra, accessibile dal menù **“Processo Civile”**:

[immagine 17]

<https://pdua.cassaforense.it/#/pct/consultazione-fascicoli>

Da questa schermata è possibile scaricare tutti i fascicoli collegati al proprio codice fiscale semplicemente ricercandoli per Ufficio:

[immagine 18]

<https://pdua.cassaforense.it/#/pct/consultazione-fascicoli>

Per poi accedere agli stessi cliccando sull'icona a destra:

[immagine 18]


Così da vedere il dettaglio di ciascun fascicolo:

[immagine 19]


Ed alla consultazione e download di tutti i documenti (sia come copia che come duplicato):

[immagine 20]


Nonché aggiungerli come **Fascicoli Personali** per una più agevole consultazione, cliccando sul tasto apposito:




[immagine 16]




[immagine 17]




[immagine 18]



[immagine 19]



[immagine 20]



5. I "Fascicoli Personali"

Una volta aggiunti i fascicoli alla sezione Fascicoli Personali questi saranno visibili nel menù "Fascicoli Personali" a sinistra:

[immagine 21 - 22]

<https://pdua.cassaforense.it/#/pct/fascicoli-personali>

Da dove sarà altresì accedere direttamente alla funzione di redattore atti e per procedere poi al deposito telematico, cliccando sull'icona apposita:

[immagine 23]

<https://pdua.cassaforense.it/#/pct/fascicoli-personali>

Tutti gli eventi dei fascicoli inseriti tra i "Fascicoli Personali" verranno aggiornati automaticamente nell'Agenda, a prescindere dagli Uffici indicati come "Uffici Preferiti".

6. Redattore Atti – Depositi Telematici

I depositi telematici potranno essere effettuati attraverso l'apposita voce del menù presente a sinistra (in caso di primo deposito):

[immagine 24]

E cliccando poi sulla voce "Redazione Nuovo Atto":

[immagine 25]

<https://pdua.cassaforense.it/#/pct/redattore-atti>

Si aprirà così la schermata guidata per procedere al deposito:

[immagine 26]


<https://pdua.cassaforense.it/#/pct/redattore-atti/redazione>

È altresì possibile procedere al deposito mediante l'apposita icona presente nell'elenco dei Fascicoli Personali:

[immagine 27]

<https://pdua.cassaforense.it/#/pct/fascicoli-personali>

[immagine 21]




[immagine 22]

DESCRIZIONE	NUM/ANNO	UFFICIO	FUNZIONALITÀ	AZIONI
C		Giudice di Pace - Treviso	[Icone]	[Icone]
C		Tribunale Ordinario - Pad...	[Icone]	[Icone]
C		Tribunale Ordinario - Pad...	[Icone]	[Icone]

[immagine 23]

DESCRIZIONE	NUM/ANNO	UFFICIO	FUNZIONALITÀ	AZIONI
C		Giudice di Pace - Treviso	[Icone]	[Icone]
C		Tribunale Ordinario - Pad...	[Icone]	[Icone]
C		Tribunale Ordinario - Pad...	[Icone]	[Icone]

[immagine 24]



[immagine 25]

[immagine 26]

[immagine 27]

DESCRIZIONE	NUM/ANNO	UFFICIO	FUNZIONALITÀ	AZIONI
C		Giudice di Pace - Treviso	[Icone]	[Icone]
C		Tribunale Ordinario - Pad...	[Icone]	[Icone]
C		Tribunale Ordinario - Pad...	[Icone]	[Icone]

In questo caso la procedura guidata per il deposito recupererà i dati del fascicolo direttamente dal Registro di Cancelleria:

[immagine 28]

<https://pdua.cassaforense.it/#/pct/redattore-atti>


All'esito della procedura guidata, caricati atto principale e documenti, sarà possibile procedere alla firma ed alla creazione della busta per l'invio, nonché al monitoraggio del deposito mediante il menù "Depositi Effettuati":

[immagine 29]


<https://pdua.cassaforense.it/#/pct/depositi>

Andrea Rinaldo

[immagine 28]



[immagine 29]



Novità della Riforma sulla mediazione

di Monica Scabia, Avvocato in Padova

Nel nostro ordinamento le procedure di risoluzione alternative delle controversie, cd. procedure di ADR (alternative dispute resolution), pur risultando sempre oggetto di attenzione, hanno storicamente sollevato dubbi e perplessità in considerazione della radicata tradizione civilistica italiana incentrata sul primato della giurisdizione ordinaria e ancora tipicamente avversariale. È tuttavia innegabile e, comunemente riconosciuto, sia nei sistemi di common law che di civil law, che il merito delle procedure di ADR sia quello di garantire un considerevole risparmio dei costi procedurali e di giustizia.

Allo scopo di realizzare gli ambiziosi obiettivi del PNRR di riduzione del contenzioso, il legislatore italiano ha promosso il ricorso a queste procedure puntando sulla mediazione civile e commerciale quale metodo di risoluzione delle controversie ritenuto efficace e ne ha riformato in maniera consistente il costruito normativo: si è così assistito negli ultimi due anni ad una vera e propria rivoluzione normativa, peraltro ancora in atto.

Introdotta nel nostro Paese nel 2004, ha trovato reale diffusione con il D.lgs. 28/2010, quando il nostro legislatore, attenendosi alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale e comunitaria, e in ottica deflattiva del contenzioso, la rese obbligatoria, qualificando la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, introducendo limiti temporali alla durata della procedura e costi ridotti

rispetto a quelli applicati nei casi di contenzioso vero e proprio.

Dopo oltre 14 anni di esperienza, monitorati dal Ministero della Giustizia, il legislatore e l'Avvocatura, ma anche qualche lungimirante magistrato, vedasi l'esperienza del Tribunale di Firenze, ne hanno riconosciuto i benefici, potenziando il ricorso alla mediazione considerata quale strumento idoneo di deflazione del contenzioso nei nostri Tribunali. Ma non è solo questo: il ricorso al Giudice spesso esaspera i conflitti anziché attenuarli e risolverli, a differenza del procedimento di mediazione in cui le parti raggiungono con l'assistenza di un terzo, il mediatore, appunto, la risoluzione consensuale della loro controversia, ed è essenzialmente questo il valore aggiunto della procedura. La mediazione non comporta la netta demarcazione tra torti e ragioni, né vi è una decisione sulla lite proveniente da un terzo: il mediatore non è giudice né arbitro. L'accordo conciliativo non è raggiunto tramite l'applicazione delle norme sostanziali rilevanti nel singolo caso, come avviene in sede giurisdizionale. E non è neanche il frutto di reciproche concessioni sulle originarie posizioni giuridiche, come nella transazione, ma risponde invece ai reali interessi delle parti che con il raggiungimento dell'accordo risultano per questa via pienamente soddisfatte, con l'ulteriore vantaggio di una notevole riduzione in termini di costi e tempi rispetto ad una causa. Ecco l'essenza della

mediazione, strumento complementare alla giurisdizione ordinaria, che focalizzandosi non sui diritti astrattamente tutelabili ma sugli interessi concreti e attuali delle parti, mira al raggiungimento di una soluzione condivisa e soddisfacente per entrambe.

La Riforma Cartabia con il D.lgs. 149/2022 entrata in vigore a più riprese dal 28.02.2023, puntando sul potenziamento degli effetti deflattivi del contenzioso ordinario, amplia il novero dei casi per cui la mediazione è prevista come obbligatoria, introduce diverse novità nell'istituto della Mediazione novellando il D.lgs. 28/2010, e detta nuove regole, adeguamenti e adempimenti per gli organismi, nuove procedure, formazione e standard per i mediatori, alzandone il livello di professionalità e competenza: ha così racchiuso le modifiche in un complesso e, a tratti, oscuro, DM 150/2023, entrato in vigore il 15.11.2023, che ha sostituito l'abrogato DM 180/2010. Sono infine state previste novità in materia di patrocinio a spese dello Stato e benefici fiscali con i due decreti attuativi di agosto 2023 (c.d. decreti agostani).

Alle originarie materie, per le quali l'esperimento della procedura di mediazione si poneva come condizione di procedibilità dell'azione ordinaria (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), sono stati aggiunti i contratti di associazione in partecipazione, il consorzio, i contratti di franchising, i contratti d'opera, i contratti di rete, i contratti di somministrazione, le società di persone, la subfornitura. La riforma Cartabia con il D.lgs. 149/2022 ha ampliato le materie della mediazione obbligatoria, quindi, ha dato evidenza alla partecipazione personale delle parti nel procedimento di mediazione aumentando le sanzioni in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo delle stesse, ha modificato l'essenza del primo incontro, dando maggiore effettività al tentativo di mediazione ed eliminando la "scatola vuota" del primo incontro cd. programmatico ponendo fine alla possibilità che l'incontro si risolva in un mero adempimento burocratico-formale da soddisfare al solo fine di rendere procedibile la causa in sede giudiziale, ha disciplinato la mediazione in modalità telematica e con collegamento da remoto, introdotto le specifiche per l'individuazione della parte onerata nella opposizione a decreto ingiuntivo, disciplinato la materia condominiale, la consulenza tecnica in mediazione, nonché la mediazione demandata prevedendo un maggior coinvolgimento della magistratura.

E' stata introdotta una specifica regolamentazione dell'utilizzo della relazione del consulente tecnico in mediazione, prevedendo che il mediatore possa

avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, con ciò ponendosi come valida alternativa allo strumento dell'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi che, nella prassi, non ha avuto grande successo, e mirando ad evitare l'instaurazione di giudizi civili il cui esito dipenda, pressoché completamente, dalle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio.

Sempre in ottica di facilitazione ed incentivo, è stata definitivamente riconosciuta la possibilità di optare per la mediazione telematica, moderno e sicuro strumento dalle vaste potenzialità ma foriero, sin dall'entrata in vigore e dalle prime applicazioni, di molti dubbi e criticità negli organismi, tanto che se ne è previsto nel correttivo un'ampia revisione con l'introduzione della distinzione tra la disciplina della mediazione "telematica" e quella delle modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto.

Il DM 150/2023 entrato in vigore in data 15.11.2023, il cui termine definitivo di entrata in vigore per gli adeguamenti degli organismi è stato prorogato al 31.01.2025, ha previsto requisiti più stringenti per gli Organismi e per i Mediatori, revisionandone la formazione e l'aggiornamento nonché la qualità della prestazione in materia di mediazione, prevedendo una maggiore durata del periodo di formazione dei mediatori (80 ore di corso teorico-pratico e 10 ore di tirocinio) ed ha disciplinato il nuovo sistema delle indennità di Mediazione.

I decreti agostani hanno poi disciplinato il gratuito patrocinio per i meno abbienti e, allo scopo di incentivare e promuovere la partecipazione in mediazione, nonché di favorirne la scelta e la conclusione di accordi conciliativi, il legislatore ha previsto una serie di crediti di imposta potenziando i crediti di imposta esistenti e aggiungendone di nuovi.

Queste in estrema sintesi le novità nell'ambito della Mediazione introdotte con la Riforma Cartabia che rappresentano sicuramente un passo avanti significativo nella gestione delle controversie civili e commerciali in Italia. Novità e modifiche, ancora *in fieri*, tuttora oggetto di correttivo, che hanno sicuramente lo scopo, se interamente considerate, e qualora vengano affrancate da formalismi inutili e non funzionali alla composizione della lite, di rendere la mediazione più accessibile ed efficace, ma anche quello di promuovere una cultura del dialogo e della negoziazione, fondamentale per una società giuridica moderna e funzionale, comportando una vera rivoluzione della mediazione.

Monica Scabia

L'esonero dall'obbligo formativo... è giusto?

di Mario Liccardo, Avvocato in Padova

- Il primo comma dell'art. 11 della nostra legge professionale recita: "L'avvocato ha l'obbligo di curare il **continuo e costante aggiornamento** della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia"
- L'art. 15 del codice deontologico forense - rubricato "DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE CONTINUA" - afferma perentoriamente che "l'avvocato deve **curare costantemente la preparazione professionale**, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente"

Semberebbe un precetto inderogabile ed assoluto, ribadito infatti in due contesti normativi (legge professionale e codice deontologico) complementari quanto fondamentali.

Ma il secondo comma dello stesso art.11 della nostra legge professionale prevede invece **l'esonero** dall'obbligo dell'aggiornamento formativo dopo "soli" **25 anni** di esercizio della professione; o al compimento dei **60 anni**, per chi per un motivo o per l'altro giunge a quell'età senza aver ancora alle spalle 25 anni di professione.

E però a tali "lassiste" previsioni di esonero, fa da contraltare - nel periodo in cui sussiste l'obbligo formativo - la regola per cui il mancato raggiungimento dei crediti previsti nell'anno o nel triennio costituisce grave violazione di **dovere deontologico**.

Or dunque, mi chiedo e Vi chiedo:

1. Se le suddette condizioni di esenzione (età ed anni di iscrizione) siano adeguate ai tempi o piuttosto frutto di valutazioni "astratte", ancorate ad una società sonnolenta in cui le novità avevano il passo della lumaca. Quando invece oggi la **produzione legislativa** è frenetica, per non dire furibonda, e **l'evoluzione giurisprudenziale** è sempre più spesso in linea con la "velocità" delle trasformazioni della società. Ergo, senza un aggiornamento continuo un avvocato di qualsiasi età e curriculum - a fronte di tali nuove normative e nuovi orientamenti giurisprudenziali - non può essere in grado di rispondere con adeguata competenza (come testualmente richiede l'art.14 del codice deontologico: L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia

in grado di svolgere con adeguata competenza) alle esigenze della clientela.

2. La contraddizione è ancora più evidente, se si pensa che altri Ordini (per es. quello dei giornalisti) non prevedono alcuna deroga analoga e pretendono che i propri iscritti si formino sino all'ultimo giorno di iscrizione all'albo... eppure un giornalista opera in un mondo più "stabile", sicché per fare bene il proprio lavoro non deve necessariamente essere aggiornato su legislazione e giurisprudenza!

3. La normativa qui contestata determina peraltro un duplice vulnus "di sistema" perché:

- per un verso determina una **disparità di trattamento** ed una sorta di concorrenza sleale fra "vecchi" e "giovani" avvocati;
- d'altro canto, impedisce all'esonerato di vantare e documentare trasparentemente alla clientela il proprio **curriculum formativo**.

4. Qualcuno replicherà che la formazione "reale" del singolo avvocato si basa su ben altro che sulla formale acquisizione, anno dietro anno, dei c.d. "crediti" formativi. Ed è certamente vero. Ma questo è un ragionamento applicabile a molti altri precetti, insiti in un'armonica convivenza sociale che - in un mondo ideale - non avrebbero bisogno del formale riconoscimento in un articolo di legge. Ma qui di **una legge vigente** stiamo parlando: la cui contraddittorietà invoca un parziale emendamento.

5. Parlo di semplice "emendamento" perché in effetti - per eliminare la contraddittorietà senza rinnegare in toto la normativa vigente - sarebbe sufficiente limitare "l'esonero" ai c.d. **crediti deontologici**. Dopo tanti anni di effettivo esercizio della professione, è lecito presumere che i doveri deontologici siano stati "*assorbiti*" nel suo DNA dall'avvocato che esercita appieno la professione, facendo un tutt'uno con la sua personalità: o la deontologia nei 25 anni è diventata l'"*abito*" dell'avvocato, o nessun sarto potrà confezionargli il vestito giusto.... e questo è anzi il motivo per cui facciamo un distinguo fra "**essere**" avvocati e "**fare**" gli avvocati.

6. Volendo approfondire ulteriormente la riflessione sul tema, peraltro, c'è da dire che i ragionamenti che precedono potrebbero ben saldarsi con quelli da farsi sul tema delle **specializzazioni** e sulla formazione correlativamente richiesta.

"L'accettazione di un incarico presuppone la competenza a

svolgerlo" recita l'art. 26 c. 1). Precetto, che è rafforzato dal secondo comma, il quale prescrive - nel caso di "incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie" - che l'avvocato lo faccia presente all'assistito, prospettandogli "la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze".

È finita dunque l'epoca dell'Avvocato generalista. E quale migliore occasione quindi per aggiornare la normativa sui crediti formativi, abbandonando parametri obsoleti per abbracciare invece a 360 gradi,

e quindi anche per questo specifico aspetto, una visione più dinamica e moderna della società italiana, in cui anche la professione deve stare al passo. Il che, in concreto, si traduce nella necessità di un continuo aggiornamento - a qualunque età, in qualsiasi momento della carriera professionale - da parte di chi vuole esercitare nel modo più degno questa magnifica professione!

Mario Liccardo

Ricordo del cancelliere Antonio Zentil

di Nicola Cospite, Avvocato in Padova

Lo scorso 7 ottobre si è svolto il funerale di Antonio Zentil, apprezzato cancelliere del nostro Tribunale, ormai da parecchi anni in pensione, a cui hanno partecipato molti avvocati, non soltanto civilisti, del nostro foro.

Nel corso della pratica professionale, e anche successivamente, il mio *dominus* mi ha fatto redigere citazioni, comparse, memorie, ma raramente mi ha incaricato di andare in cancelleria a depositare o ritirare atti, o presso gli ufficiali giudiziari a chiedere notifiche, nonostante che in quegli anni fosse consueto per i tirocinanti o i procuratori legali (allora si assumeva questo titolo dopo aver superato l'esame di Stato, e si diventava automaticamente avvocati dopo sei anni) svolgere queste attività in alternativa al personale di segreteria. Questa frequentazione degli uffici mi è dunque mancata, e devo dire di aver perso qualcosa dell'esperienza professionale, tuttavia ho avuto la possibilità di conoscere almeno qualcuno dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari, e tra essi chi mi ha colpito per la sua competenza, e soprattutto per la sua gentilezza, è stato Antonio Zentil: *nomen omen!* Con modi cortesi e con il sorriso, con pazienza e con efficienza, si rapportava con tutti indistintamente, che si trattasse di magistrati, avvocati, colleghi,

praticanti, segretarie, o semplici cittadini.

Fin dall'inizio della sua attività lavorativa nel settore giudiziario ha prestato servizio presso la Cancelleria del nostro Tribunale, e vi è rimasto fino a quando è andato in pensione.

Era solito frequentare il "Salone" e le "Piazze", dove in compagnia di amici consumava la classica "ombretta" o una "birretta". Come a molti altri colleghi, anche a me è capitato di incontrarlo e di fermarmi con lui per una breve ma sempre piacevole chiacchierata.

Su sollecitazione dei magistrati del nostro Tribunale è stato nominato "Commendatore" dal Presidente della Repubblica, ma pochi lo sanno perché, essendo persona di grande modestia, non ha mai voluto non solo non farsene vanto, ma nemmeno che la notizia si diffondesse. È significativo un episodio che mi è stato raccontato: una volta una persona gli si rivolse chiamandolo "dottore", e la sua risposta fu ".... *non mi ricordo di aver operato nessuno*".

Ci ha lasciati a 83 anni, ma la memoria di lui è viva tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato, in particolare tra gli avvocati meno giovani del nostro foro, che ne hanno grande nostalgia.

Nicola Cospite

Un saluto ai nuovi iscritti

La Camera Civile degli avvocati di Padova "Alberto Trabucchi"
da il benvenuto ai Colleghi nuovi iscritti

Carlo Tisato
Ettore Tamà
Giada Zoccarato



Ci Piace:

1. l'organismo di mediazione forense di Padova;
2. l'intesa raggiunta tra l'Ordine degli avvocati di Padova e l'UNEP di Padova;
3. la fine delle interminabili attese prima delle udienze.



Non ci Piace:

1. le lunghe introduzioni all'inizio dei corsi di formazione;
2. la lentezza e i disservizi del PCT;
3. la corsa ad ostacoli delle procedure esecutive.


Grazie Monica!

Anche questo numero ci vede salutare un'altra Collega che ha ritenuto di dedicarsi ad un nuovo, stimolante e ambizioso percorso professionale. Facciamo quindi i nostri migliori auguri all'avv. Monica Ceravolo, peraltro recentemente divenuta consigliera dell'Unione Nazionale delle Camere


Civili, ringraziandola per le energie spese in questi due anni per la buona riuscita di PQM e per gli approfonditi, e mai banali, spunti di riflessione che ha saputo mettere a disposizione degli altri.

Il comitato di redazione

La soluzione del numero precedente:



Cruciverba



Orizzontali:

- 1. modo di estinzione delle obbligazioni
- 3. strumento con cui si esprime la sovranità popolare
- 5. padre costituente fiorentino
- 8. reato di cui all'art. 624 del codice penale
- 10. fonte di cognizione della regione Campania
- 12. filosofo del diritto
- 13. chiedere che il processo sia assegnato ad altro giudice
- 15. viene indicata con la metafora "casa di vetro"

Verticali:

- 2. forma grave di incapacità di agire dichiarata con sentenza
- 3. atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente inormartivo
- 6. mezzo di impugnazione ordinario
- 7. situazione giuridica soggettiva di vantaggio
- 9. funzione dello Stato affidata ai giudici
- 11. corollario del principio di legalità
- 14. realizza una successione a titolo particolare

SEKURGESMA

SICUREZZA E GESTIONE SMALTIMENTO AMIANTO

SMALTIMENTO MATERIALE CON AMIANTO
COPERTURE
SISTEMI ANTICADUTA
SISTEMI ANTISISMICI
LATTONERIA E RIVESTIMENTI



Via dell'Artigianato 36 - 35010 Villa del Conte (PD)
tel. 049 5747292

info@sekurgesma.it - www.sekurgesma.it

